



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



Residenza del Consiglio dei Ministri
**Dipartimento della
Funzione Pubblica**



PNRR - Investimento 2.2 "Task force digitalizzazione, monitoraggio e performance" della M1C1

Sub-investimento 2.2.1: "Assistenza tecnica a livello centrale e locale del PNRR" - CUP: H11B21007650006

S.01 - Consulenza tecnica e supporto specialistico agli enti locali del territorio interessati nell'elaborazione di pareri e altra documentazione utile a fini istruttori

SENTENZE

Regione del Veneto

Direzione Semplificazione Normativa e Procedimentale per l'Attuazione del PNRR

AMBITO: AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA

Consiglio di Stato, sez. V, 4 Novembre 2024, n. 8722/202: accertamento di compatibilità paesaggistica – indennità: natura riparatoria, imprescrittibilità, permanenza dell'illecito fino al pagamento

La vicenda riguarda l'indennità pecuniaria irrogata nei confronti dell'erede di chi aveva chiesto il condono di un'opera abusiva in area vincolata, ottenendo il nulla osta paesaggistico nel 1999 e il condono edilizio nel 2002; la determinazione dell'indennità era intervenuta solo nel 2019.

Trattandosi di una situazione a cavallo tra legge 1497/1939, TU 490/1999 e Dlgs 42/2004, per il Consiglio di Stato è l'occasione per fare un excursus sull'evoluzione dell'istituto dell'indennità per abuso paesaggistico e sottolineare la diversa natura assunta da quest'ultima nel tempo: secondo il Giudice Amministrativo, le fattispecie dell'art. 15 della legge 1497/1939 e dell'art. 167 del Dlgs 42/2004 non sono totalmente sovrapponibili:

- l'art. 15 aveva natura sanzionatoria e si poneva come "*strumento bifronte*" con funzione sia punitiva che ripristinatoria: affidava all'amministrazione il compito di valutare se dovesse essere applicata la misura demolitoria o quella pecuniaria, ma presupponeva sempre a monte una volontà punitiva – volontà che veniva meno in caso di assenza di danno; prevedeva, anche se implicitamente, una sanatoria postuma, ma sanatoria e sanzione rimanevano separati, nel senso che il rilascio della sanatoria implicita non era equipollente ad un'autorizzazione preventiva e lasciava fermo il potere/dovere di applicare la sanzione pecuniaria; alla luce della sua funzione punitiva, all'indennità dell'art. 15 era applicabile la legge 689/1981, con prescrizione quinquennale decorrente dalla cessazione della permanenza dell'illecito (rilascio dei titoli legittimanti)
- l'art. 167, invece, ha natura ripristinatoria al pari della sanzione demolitoria che sostituisce, ha funzione di ricomposizione dell'ordine urbanistico violato ed è, pertanto, imprescrittibile, poiché la permanenza dell'illecito cessa solo con il ripristino o con il pagamento della sanzione: il Consiglio di Stato sottolinea che la riforma del 2006 ha introdotto l'esplicita sanabilità postuma solo per interventi specificamente individuati dal Legislatore come inidonei ex se a produrre danno ambientale (abusi minori), senza affidare più all'amministrazione alcuna scelta e determinando, per quei casi, l'obbligo dell'amministrazione di irrogare la sanzione pecuniaria

Interessante la parentesi con cui il Consiglio di Stato paventa come la "*nitidezza della evidenziata distinzione*" possa finire vittima di "*nuove aree chiaroscurali*" alla luce delle discipline della sanatoria ordinaria introdotta dal "Salva-casa" (DL 69/2024, convertito nella Legge 105/2024), che apre alla sanabilità anche di lavori che abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi o aumento di quelli legittimamente realizzati, affidando la valutazione puntuale all'amministrazione secondo uno schema che ricalca l'art. 15: "il comma 5-bis" (dell'art. 36-bis introdotto nel DPR 380/2001) "*infatti, consentendo l'accertamento di conformità anche per interventi eseguiti in assenza o difformità dall'autorizzazione paesaggistica sulla base di previo parere favorevole dell'autorità preposta alla tutela del vincolo, peraltro anche in caso di lavori che abbiano determinato la creazione di superfici utili o volumi ovvero l'aumento di quelli legittimamente realizzati, sembrerebbe aver di fatto ampliato le previsioni di cui all'art. 167, m delegando (nuovamente) al parere la valutazione di compatibilità paesaggistica, e dunque un giudizio di merito che, ove negativo, implicherà la demolizione, in luogo della sanzione pecuniaria*".

Link:

https://portali.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza/?nodeRef=&schema=cds&nrg=202100904&nomeFile=202408722_11.html&subDir=Provvedimenti